

Iscrizione al registro a due vie

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Start up innovativa: iscrizione nel registro imprese (R.I.) su doppio binario. In attesa del decreto ministeriale che approvi il relativo modello digitale, oggi la start up innovativa può essere iscritta: oltre che nella sezione ordinaria del registro, anche nell'apposita sezione speciale, solo se si tratta di una società attiva (in esenzione dall'imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dal diritto annuale camerale). Solo nella sezione ordinaria del registro se si tratta di una società inattiva (impresa cui manca l'inizio dell'attività) con l'applicazione dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale camerale.

Questa doppia procedura è finalizzata a concedere i benefici previsti dalla legge per le start up innovative solamente alle società attive, escludendo pertanto le società che, registrate, non entrano mai in attività.

Questa è una delle novità previste dalla «guida operativa» redatta alla fine di dicembre 2012, da Unioncamere con il coordinamento del ministero dello sviluppo economico.

Sebbene si tratti di un documento a uso interno, esso è di particolare interesse al fine di supportare in questa nuova procedura sia le start up già costituite sia quelle di nuova costituzione.

Quando l'iscrizione alla sezione speciale del R.I. sia richiesta da una società già esistente, questa deve avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 221/2012 (cioè il 16 febbraio 2013).

La sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge è autocertificata dalla start-up, attraverso un facsimile di modello allegato alla guida e con firma digitale del documento (è espressamente previsto il divieto di ricorrere a ogni forma diversa rispetto alla trasmissione telematica con firma digitale).

L'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese è un adempimento procedurale importante, in quanto l'articolo 25, commi 8 e 9, della legge 17 dicembre 2012 n. 221 (di conversione al dl 18 ottobre 2012 n. 179 c.d. decreto sviluppo bis) pone l'iscrizione come condizione per ottenere le agevolazioni previste per tali nuove tipologie societarie.

Le agevolazioni consistono in una totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria, dall'imposta di bollo nonché dal pagamento del diritto annuale (tale esenzione opera dal momento dell'iscrizione nel

registro imprese dura non oltre il quarto anno di iscrizione); in rilevanti deroghe al diritto societario (in caso di copertura delle perdite che superano il terzo del capitale, viene prevista la possibilità di rinviare la

decisione di procedere alla riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, alla chiusura dell'esercizio successivo); in un regime fiscale e contributivo di fa-

vore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti e collaboratori; in una specifica disciplina dei rapporti di lavoro.

—© Riproduzione riservata—

Le istruzioni per le società già costituite

| | |
|--|---|
| Legislazione | Legge 17/12/2012 n. 221 |
| Ufficio competente | Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società start up |
| Iscrizione registro imprese | Sezione speciale. La pubblicità è dichiarativa. L'iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla consueta iscrizione nella sezione ordinaria del R.I. |
| Entro quando iscriversi | 16 febbraio 2013 (cioè, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 221/2012) |
| Soggetti obbligati | Il legale rappresentante |
| Soggetti legittimati | <ul style="list-style-type: none"> • Professionista incaricato • Procuratore |
| Come presentare la domanda | La domanda di iscrizione nella sezione speciale si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una comunicazione unica al registro delle imprese, all'agenzia delle entrate, all'inps e all'inail. Utilizzando transitoriamente il modello informatico S5 e descrivendo nel quadro dedicato «all'attività prevalente»: attività svolta; indicazione dei titoli di studi e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start up; indicazione dell'esistenza di relazioni professionali con incubatori, investitori e centri ricerca; elenco dei diritti di privativa su proprietà industriali. Altre informazioni da fornire al R.I. (se non sono state già comunicate) sono le seguenti: elenco soci ed elenco società partecipate |
| Allegati | Autocertificazione (allegata alla «guida» delle Cciao) attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Firmata digitalmente dal legale rappresentante |
| Esonero dai seguenti tributi | Esenzione dai diritti di segreteria e dall'imposta di bollo |
| <i>NB. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start up innovativa e dura comunque non oltre il periodo in cui la società può beneficiare della speciale disciplina (cioè quattro anni)</i> | Esenzione dal diritto annuale |

E quelle per le nuove start up

| | |
|------------------------------------|---|
| Legislazione | Legge 17/12/2012 n. 221 |
| Ufficio competente | Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società start up |
| Iscrizione registro imprese | Sezione speciale con contestuale iscrizione nella sezione ordinaria (nel caso di avvio dell'attività con contestuale costituzione). Solo sezione ordinaria (nel caso di non avvio dell'attività contestuale alla costituzione) |
| Soggetti obbligati | Il legale rappresentante |
| Soggetti legittimati | <ul style="list-style-type: none"> • Professionista incaricato • Procuratore |
| Come presentare la domanda | <p>Avvio attività con contestuale costituzione. Se l'impresa avvia l'attività contestualmente alla costituzione, la domanda di iscrizione nella sezione speciale - (in forma telematica con firma digitale tramite una comunicazione unica al registro delle imprese, all'agenzia delle entrate, all'inps e all'inail) - si produce contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese presentata dal notaio (mod S1 - mod S), aggiungendo il modello informatico S5. Descrivendo nel quadro dedicato «all'attività prevalente»: attività svolta; indicazione dei titoli di studi e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start up; indicazione dell'esistenza di relazioni professionali con incubatori, investitori e centri ricerca; elenco dei diritti di privativa su proprietà industriali. Altre informazioni da fornire al R.I. (se non sono state già comunicate) sono le seguenti: elenco soci ed elenco società partecipate. La domanda così predisposta determina la contestuale iscrizione nella sezione ordinaria e in quella speciale del registro delle imprese.</p> <p><i>N.B. Esenzione dall'imposta di bollo, dai diritti di segreteria e dal diritto camerale</i></p> <p>Non avvio dell'attività contestuale alla costituzione Se l'impresa non avvia l'attività contestualmente alla costituzione non può richiedere l'iscrizione nella sezione speciale e quindi il notaio deve procedere all'iscrizione dell'atto costitutivo nella sezione ordinaria (presentando il modello S1). Questo per riconoscere i benefici soltanto alle imprese realmente operanti, non riconoscendo così alle società cui manca l'inizio attività («le società inattive») la possibilità di iscriversi nella sezione speciale.</p> <p><i>NB. Applicazione dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto camerale</i></p> |
| Allegati | In caso dell'avvio dell'attività con contestuale costituzione alla domanda va allegata l'autocertificazione (allegata alla «guida» delle Cciao) attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Firmata digitalmente dal legale rappresentante |